



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

Al Dott. Luciano Mattarelli

Via E. Forlanini, n. 11

47122- Forlì

Pec: luciano@pec.sedimail.it

Oggetto: Richiesta di accesso al parere reso da questo Ufficio sull'interpretazione dell'articolo 1, comma 3 bis, d. lgs. n. 99 del 2004 riguardante l'applicazione in funzione delle diverse forme societarie in cui è apportata la qualifica di IAP.

Con riferimento alla domanda di accesso pervenuta in data 20 aprile u.s. e di cui all'oggetto, questo Ufficio Legislativo, esaminata l'istanza e ritenuta la sussistenza di interesse qualificato ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 in capo al richiedente, ne dispone l'accoglimento.

La documentazione richiesta, unitamente alla presente nota di accompagnamento, viene trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalla S.V. nella istanza di accesso.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
(Avv. Cristina Gerardis)
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

Alla Regione Emilia Romagna
Servizio competitività delle
imprese agricole ed
agroalimentari
a.c.a. Dott. Marco Calmistro

p.c.
Ministero dell'Economia e
delle Finanze
Dipartimento delle Finanze

Oggetto: **Oggetto: Imprenditore Agricolo Professionale - Articolo 1, comma 3 bis, d. lgs. n. 99 del 2004 – applicazione in funzione delle diverse forme societarie in cui è apportata la qualifica di IAP.**

La Regione Emilia Romagna, con propria nota del 26 gennaio u.s., si è rivolta a questo Ministero al fine di acquisirne il parere in merito alla questione che segue.

L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "*Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38*", declina la definizione di Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito, per brevità, IAP) nei seguenti termini: "*Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17*

del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento”.

Il successivo comma 3, poi, prevede testualmente che *“Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:*
a) *nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;*
b) *nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;*
c) *nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale”.*

Il quadro normativo di riferimento, ai fini che in questa sede rilevano, ha registrato un mutamento a seguito del d. lgs. 27 maggio 2005, n. 101, recante *“Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”*, con il quale, nel corpo del decreto legislativo n. 99 del 2004, è stato inserito all'articolo 1 un comma, il 3 bis, ove si specifica che *“La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società”.*

La questione posta dalla Regione richiedente, pertanto, consiste nell'interpretazione da fornire a tale ultima novella legislativa, chiarendo se la disposizione di cui al comma 3 bis si applichi a tutte le società (ivi comprese quelle di persone) o limitatamente a quelle di capitali.

A tale riguardo questo Ufficio osserva quanto segue.

In premessa si ritiene opportuno ricordare che le società agricole si vedono riconosciuta la possibilità di ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) con la conseguente maturazione del diritto a fruire di tutte le agevolazioni che in passato erano riservate agli imprenditori individuali qualificati, nelle disposizioni previgenti, imprenditore agricolo a titolo principale (IATP).

Le forme societarie che possono essere utilizzate in tale direzione sono le società di persone (società semplici, s.n.c. o s.a.s.), le società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) e le imprese cooperative, purché ricorrano alcuni requisiti ed in particolare che la società abbia come oggetto esclusivo l'esercizio dell'agricoltura e delle attività connesse, per come individuate ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e che nella denominazione della società compaia sempre l'indicazione di società agricola.

A tali requisiti, tuttavia, se ne aggiunge un altro che appare diversamente configurato a seconda che esso si riferisca ad una società di persone ovvero ad una società di capitali. Qualora infatti un socio di una società di persone sia IAP, può apportare tale qualifica alla società di cui fa parte in tale veste mentre, nel caso di società di capitali, tale conferimento può essere ricondotto alla figura dell'amministratore che sia al contempo IAP.

Ne consegue che, ben potendo l'amministratore della società di capitali non essere socio della medesima, in queste compagini potrebbe verificarsi il caso di una società con nessun socio in possesso della qualifica di agricoltore, mentre tale evenienza non è configurabile per le società di persone dove la qualifica di IAP, come detto, può essere apportata solo dal socio.

Se questo è il quadro di riferimento, appare sufficientemente chiaro che l'aggiunta del comma 3 *bis* sopra testualmente riportato, debba intendersi riferita esclusivamente alle società di capitali, in qualsivoglia forma costituite, e non anche alle società di persone.

Ciò in quanto il legislatore, con la novella del 2005, ha inteso limitare il fenomeno della qualifica apportata da amministratori (che abbiano la veste di IAP) ad una sola società. In questo senso si è voluto fare riferimento esclusivamente alle società di capitali, atteso che qualora tale fenomeno dovesse verificarsi con riguardo alle società di persone, la qualifica di IAP non dall'amministratore, ma solo dal socio potrebbe essere validamente apportata.

Pertanto, già alla luce di un criterio letterale di interpretazione, si ritiene che la fattispecie possa essere chiarita nel senso che il comma 3 *bis* debba essere applicato esclusivamente alle società di capitali, atteso che *ubi lex voluit dixit, ubi noluit, tacuit*. Ed allora, se si fosse avvertita l'esigenza di estendere la limitazione di cui al comma 3 *bis* anche alle società di persone lo si sarebbe fatto richiamando anche la figura del socio che, come detto, in tali società è l'unico che essendone in possesso, può apportare la qualifica di IAP.

D'altra parte, anche sul versante della *ratio legis* sottesa al menzionato comma 3 *bis* si perviene ad analoghe conclusioni. Ed invero, lo spirito del d.lgs del 2005 si coglie nel senso di arginare il fenomeno degli IAP itineranti, posto che ben potrebbe un unico amministratore di società di capitali rivestire tale qualifica in più compagini societarie in questo modo eludendo la *ratio* stessa del meccanismo di conferimento.

Nelle società di persone, per converso, la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto deve essere presente in capo ad almeno uno dei soci, il fatto che questo sia anche amministratore non è determinante. Questa interpretazione, peraltro, è stata confermata a quanto consta anche dall'amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, risposta a interpello n. 909-216/2006, prot. 909-32505/2006 in data 20 luglio 2006).

Nei suesposti sensi è l'avviso di questo Ufficio.

Il Capo Ufficio legislativo

Avv. Cristina Gerardis